

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-714 del 21/03/2016
Oggetto	D.LGS. N. 152/2006 - ART. 208 - COMMA 15. DITTA B.B.T. DI BUZZINI MASSIMO & C. S.A.S. DI PIACENZA. RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE D.D. 15/02/2011, n. 231, ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO MOBILE PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI
Proposta	n. PDET-AMB-2016-695 del 17/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventuno MARZO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.LGS. N. 152/2006 - ART. 208 – COMMA 15. DITTA B.B.T. DI BUZZINI MASSIMO & C. S.A.S. DI PIACENZA. RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE D.D. 15/02/2011, n. 231, ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO MOBILE PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI.

LA DIRIGENTE

Richiamato il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" nonché la Legge Regionale 01/06/2006, n. 5, con la quale la Regione Emilia Romagna aveva delegato alle Province le funzioni già esercitate e ad essa attribuite dal medesimo D.Lgs. n. 152/2006 in materia di rifiuti;

Preso atto che con Legge 30/07/2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 07/04/2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae);

Visti:

- la legge 7.8.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la legge 7.4.2016, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Vista la seguente documentazione:

- Determinazione Dirigenziale 15/02/2011, n. 231, con la quale la Provincia di Piacenza aveva autorizzato (rinnovo), fino al 31/01/2016, la ditta B.B.T. di Buzzini Massimo & C. S.a.s. alla gestione di un impianto mobile per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi marca Komatsu Limited – mod. BR380JG-1 – identificativo di serie 1225;
- istanza del 15/12/2015 (assunta al prot. prov.le n. 73018 in pari data) con la quale la ditta B.B.T. di Buzzini Massimo & C. S.a.s. ha chiesto, ai sensi dell'art. 208 - comma 15 - del D.Lgs. n. 152/2006, il rinnovo, per un periodo di 5 anni, dell'autorizzazione di cui sopra;

Verificato che, per l'esame della sopra citata istanza in data 27/01/2016 si è tenuta una "riunione tecnica" (con i colleghi del Servizio Territoriale - distretto di Piacenza/Castel S.Giovanni - e la ditta B.B.T. di Buzzini Massimo & C. S.a.s.) al fine di definire le prescrizioni da introdurre nell'autorizzazione e che risultano essere state definite come di seguito:

" - l'impianto dovrà essere installato e gestito conformemente a quanto indicato nelle relazioni tecniche allegate all'istanza e secondo quanto specificamente previsto e comunicato per ciascuna singola campagna di attività anche in relazione all'esatta identificazione del luogo di posizionamento. Nel territorio della provincia di Piacenza il luogo di posizionamento dovrà risultare idoneo in base alle apposite previsioni di settore (PPGR e PTCP); in ogni altra parte del territorio nazionale dovranno essere rispettate le previsioni localizzative eventualmente ivi previste;

- dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare, durante le fasi di trattamento, la formazione di polveri nonché la dispersione di rifiuti durante le operazioni di movimentazione e di carico-scarico;

- dovranno essere mantenuti sempre attivi ed efficienti i sistemi di abbattimento delle polveri (dispositivo di dispersione di acqua atomizzata prodotta da nebulizzatori installati sull'impianto) provvedendo nel contempo all'umidificazione del materiale/rifiuto anche durante le fasi di movimentazione, al fine di evitare la produzione di emissioni diffuse;

- l'attività di trattamento potrà essere svolta presso i produttori o i detentori dei rifiuti o nel luogo dove si effettua il recupero dei rifiuti stessi;

- per i rifiuti speciali non pericolosi oggetto dell'attività di trattamento con produzione di materiali (e pertanto con lo svolgimento dell'operazione di recupero R5), dovrà essere effettuato, su quest'ultimi, con esito positivo il test di cessione di cui all'Allegato 3 al D.M. 05.02.98 ed essere verificata la conformità alle "Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti" di cui alla Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15.07.2005, n. UL/2005/5205;

- i rifiuti speciali derivanti dall'attività di trattamento (ferro, vetro, carta, plastica, legno, ecc.) dovranno essere raccolti in appositi container, gli stessi andranno gestiti secondo le modalità ed i tempi del "deposito temporaneo" di cui all'art. 183 - comma 1 - lettera bb) - del D.Lgs. n. 152/2006. Successivamente dovranno essere avviati al recupero o allo smaltimento, a cura del produttore o detentore, presso impianti autorizzati; dovranno essere previsti siti di stoccaggio ben distinti ed immediatamente identificabili dei rifiuti da trattare rispetto a quelli già trattati;

- in sede di campagna di attività, qualora venga svolta, anche in tempi e per periodi diversi, dovrà essere prodotta una relazione di previsione dell'impatto acustico, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. n. 447/1995, da redigersi da parte di tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 - commi 6 e 7 della medesima L. n. 447/1995, sulla base delle disposizioni e criteri tecnici regionali emanati in materia (L.R. 09/05/2001, n. 15 e delibera G.R. 14/04/2004, n. 673);

nel caso invece di "attività temporanea" presso siti diversi o nell'ambito di cantieri, in alternativa alla relazione di cui sopra, potrà essere fatto ricorso al regime di deroga dei limiti acustici ai sensi dell'art. 6 - comma 1 - lettera h) - della L. 26/10/1995, n. 447, nei termini indicati dall'art. 11 della L.R. 09/05/2001, n. 15, e con le modalità tecniche e procedurali previste dalla Delibera G.R. 21.01.2001, n. 45."

Precisato che nella suddetta "riunione tecnica" in merito alle caratteristiche dell'impianto si è inoltre rilevato che:

" - la capacità di trattamento giornaliera è mediamente 360 mc/g, con la possibilità di arrivare fino a 700mc/giorno, mentre quella annua è valutabile in **126.720 t./anno** (360 mc/g x 220 giorni lavorativi = 79.200 mc/anno pari a circa appunto a 126.720 t./anno). In merito, rispetto al passato, la Ditta non intende più chiedere di limitare a 60.000 mc/anno (pari a circa 96.000 t./anno) la quantità massima di rifiuti trattabili;

- con l'istanza vengono richiesti i seguenti codici CER identificativi dei rifiuti da sottoporre al trattamento: 010408, 010410, 010413, 101201, 101203, 101206, 101208, 101311, 101399, 170101, 170102, 170103, 170107, 170302, 170504, 170508, 170802, 170904.";

Acquisita in data 10/03/2016 dalla Prefettura di Piacenza la "comunicazione antimafia", ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011, viste le risultanze della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.);

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n. 96 del 23/12/2015 e n. 99 del 30/12/2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Visto inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

Si ritiene, sulla base di quanto sopra indicato, che possa procedersi, pertanto, al rinnovo dell'autorizzazione rilasciata (da ultimo) con D.D. 15/02/2011, n. 231, alla gestione dell'impianto di trattamento in argomento assumendo il seguente provvedimento:

DISPONE

per quanto indicato in narrativa di

1) **accogliere** l'istanza 15/12/2015 (assunta al prot. prov.le n. 73018 in pari data) e di rinnovare, ai sensi dell'art. 208 - comma 15 - del D.Lgs. n. 152/2006, fino al **31 gennaio 2021**, alla ditta B.B.T. di Buzzini Massimo & C. S.a.s. - con sede legale in Comune di Piacenza - vicolo del Guazzo 20 (P.IVA/C.F - 01249510338), l'autorizzazione D.D. 15/02/2011, n. 231, alla gestione dell'impianto mobile per il trattamento di rifiuti speciali non pericolosi marca Komatsu Limited – mod. BR380JG-1 – identificativo di serie 1225 – con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) la tipologia dei rifiuti per i quali è ammesso il trattamento, che non dovranno contenere in nessun caso amianto, è quella dei rifiuti speciali di cui all'art. 184 - comma 3 - del D.Lgs n. 152/2006, individuabili all'allegato "D" della Parte Quarta del medesimo Decreto Legislativo con i seguenti codici CER:

- **010408** scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407;
- **010410** polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407;
- **010413** rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407;
- **101201** scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico;
- **101203** polveri e particolato;
- **101206** stampi di scarto;
- **101208** scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico);
- **101311** rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310;
- **101399** rifiuti non specificati altrimenti (scarti di prefabbricati in cemento armato e non armato);
- **170101** cemento;
- **170102** mattoni;
- **170103** mattonelle e ceramiche;
- **170107** miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106;
- **170302** miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301;
- **170504** terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503;
- **170508** pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507;
- **170802** materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801;
- **170904** rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903

b) la capacità dell'impianto non potrà superare le **126.720** t./anno (pari a circa 79.200 mc./anno) di rifiuti da sottoporre al trattamento, fermo restando l'eventuale assoggettamento alle procedure di V.I.A./screening nei casi previsti dalla normativa di settore:

c) l'impianto dovrà essere installato e gestito conformemente a quanto indicato nelle relazioni tecniche allegatae all'istanza e secondo quanto specificamente previsto e comunicato per ciascuna singola campagna di attività anche in relazione all'esatta identificazione del luogo di posizionamento. Nel territorio della provincia di Piacenza il luogo di posizionamento dovrà risultare idoneo in base alle apposite previsioni di settore (PPGR e PTCP); in ogni altra parte del territorio nazionale dovranno essere rispettate le previsioni localizzative eventualmente ivi previste;

d) l'attività di trattamento potrà essere svolta presso i produttori o i detentori dei rifiuti o nel luogo dove si effettua il recupero degli stessi rifiuti;

e) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare, durante le fasi di trattamento, la formazione di polveri nonché la dispersione di rifiuti nelle operazioni di movimentazione di carico e scarico;

f) dovranno essere mantenuti sempre attivi ed efficienti i sistemi di abbattimento delle polveri (dispositivo di dispersione di acqua atomizzata prodotta da nebulizzatori installati sull'impianto) provvedendo nel contempo all'umidificazione del materiale anche durante le fasi di movimentazione,

al fine di evitare la produzione di emissioni diffuse;

- g) i rifiuti speciali derivanti dall'attività di trattamento (ferro, vetro, carta, plastica, legno, ecc.) dovranno essere raccolti in appositi container, gli stessi andranno gestiti secondo le modalità ed i tempi del "deposito temporaneo" di cui all'art. 183 - comma 1 - lettera bb) - del D.Lgs. n. 152/2006 e successivamente dovranno essere avviati al recupero o allo smaltimento, a cura del produttore o detentore, presso impianti autorizzati;
- h) dovranno essere previsti siti di stoccaggio ben distinti ed immediatamente identificabili dei rifiuti da trattare rispetto a quelli già trattati;
- i) per i rifiuti speciali non pericolosi oggetto dell'attività di trattamento con produzione di materiali (e pertanto con lo svolgimento dell'operazione di recupero R5) dovrà essere effettuato, su quest'ultimi, con esito positivo il test di cessione di cui all'Allegato 3 al D.M. 05/02/1998 ed essere verificata la conformità alle "Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti" di cui alla Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15/07/2005, n. UL/2005/5205;

2) **stabilire** che:

- a) il titolare della presente autorizzazione, prima di dare inizio alle singole campagne di attività sul territorio nazionale dovrà comunicare, **almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto**, all'Arpae (in Emilia Romagna) o alla Regione/Provincia (nei casi in cui non siano intervenuti specifici atti di delega) ed al Comune nel cui territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività complete di:

- una copia del presente provvedimento di autorizzazione;
- una relazione di compatibilità, rispetto alla tutela dell'ambiente, della salute pubblica ed alla conformità urbanistica (con riferimento a tutti gli atti di pianificazione relativi), dell'attività di trattamento con il sito prescelto dalla Ditta per l'installazione dell'impianto mobile; la relazione dovrà riferirsi, tra l'altro, anche ad eventuali fasi produttive e strutture già presenti presso il sito prescelto e dovrà anche contenere una stima dei quantitativi di rifiuti da trattare ed una presunta durata della campagna di attività di trattamento;
- una relazione di previsione dell'impatto acustico, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. n. 447/1995, da redigersi da parte di tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 - commi 6 e 7 della medesima L. n. 447/1995, sulla base delle disposizioni e criteri tecnici regionali emanati in materia (L.R. 09/05/2001, n. 15 e delibera G.R. 14/04/2004, n. 673), qualora l'attività venga svolta, anche in tempi e per periodi diversi, presso la sede dell'Azienda o siti di stoccaggio permanente o di messa in riserva di rifiuti;
- nel caso invece di "attività temporanea" presso siti diversi o nell'ambito di cantieri, in alternativa alla relazione di cui sopra, potrà essere fatto ricorso al regime di deroga dei limiti acustici ai sensi dell'art. 6 - comma 1 - lettera h) - della L. 26/10/1995, n. 447, nei termini indicati dall'art. 11 della L.R. 09/05/2001, n. 15, e con le modalità tecniche e procedurali previste dalla Delibera G.R. 21.01.2001, n. 45;

- b) la comunicazione relativa a campagne di attività da svolgere nel territorio di altre province dovrà essere inviata per conoscenza anche all'Arpae di Piacenza;

- 3) **stabilire** inoltre che ai sensi dell'art. 208, comma 11 - lettera g) - del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - il titolare della presente autorizzazione dovrà prestare, entro il termine di **90 giorni dalla data di adozione del presente atto**, pena la revoca - previa diffida - dell'autorizzazione stessa in caso di inadempimento, una garanzia finanziaria a copertura dei costi di smaltimento e/o recupero degli eventuali rifiuti rimasti all'interno dell'impianto o di bonifica che si rendesse necessaria dell'area e delle installazioni fisse e mobili, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette, nel periodo di validità della garanzia stessa;
- 4) **quantificare** la garanzia finanziaria di cui sopra, a termini dell'art. 5 - punto 5.4 della deliberazione

G.R. n° 1991 del 13/10/2003, in € **250.000,00** (per impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti inerti) e di specificare che la garanzia stessa potrà essere costituita nei seguenti modi, così come previsto dall'art. 1 della L. 10/06/1982, n. 348:

- da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni, da versare presso la Tesoreria di Arpae gestita dall'UNICREDIT S.p.a. - via Ugo Bassi 1 - Bologna;
- da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/03/1936, n. 375, e successive modificazioni;
- da polizza rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'Albo IVASS;

- 5) **dare atto** che la suddetta garanzia finanziaria dovrà essere inviata a questa Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza indicando come soggetto beneficiario l'Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna - via Po 5 - 40139 BOLOGNA (P.IVA/C.F. - 04290860370);
- 6) **evidenziare** che la scadenza della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di 2 anni (quindi fino al **31/01/2023**);
- 7) **precisare** che qualora si verifichi l'utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria, la garanzia stessa, in caso di continuazione dell'attività, dovrà essere ricostituita a cura della Ditta autorizzata, nella stessa entità di quella originariamente determinata con il presente atto autorizzativo;
- 8) **riservarsi** la facoltà di chiedere, prima della scadenza dei termini, il prolungamento della validità della garanzia medesima qualora emergano, a seguito delle verifiche attuate dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alla suddetta attività di smaltimento;
- 9) **dare atto** infine che:
 - il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto degli artt. 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione) e dall'art. 188-ter dello stesso D.Lgs. n. 152/2006 (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI);
 - il presente provvedimento non comporta spese né riduzione di entrata.

Sottoscritta dalla Dirigente Responsabile della
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.